



TRIBUNALE DI FOGGIA  
Sezione Giudice per le indagini preliminari

N. 1932/18 R.G.N.R.  
N. 241/18 R.G.G.I.P.

ORDINANZA CAUTELARE

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

nel procedimento penale contro:

**Bortone Filippo** nato a Volturino l'8.5.1945 e residente a Foggia via Alfredo Guglielmi n. 74;  
**Stasi Gaetano** nato a Castellaneta (TA) il 26.10.1942 e residente a Foggia via Filippo Smaldone n. 21;  
**Marinaccio Vittorio** nato ad Accadia (FG) il 10.12.1952 ed ivi residente via Mirabella n. 134

— INDAGATI —

**Bortone Filippo e Marinaccio Vittorio**

1) del delitto di cui agli artt. 110, 81 comma 2 e 479 c.p. perché, in concorso tra loro ed in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, Bortone Filippo, presidente della sezione IV della Commissione Tributaria Provinciale di Bari -sezione distaccata di Foggia-, quale giudice relatore delle sentenze dettagliatamente riportate nello schema allegato A) alla presente (che si considera parte integrante di questo capo di imputazione) sottoscrivendo i predetti provvedimenti in realtà redatti dal segretario Marinaccio Vittorio per un lungo periodo assegnato alla sua stessa sezione, formava n. 415 atti pubblici falsi, in particolare: nel corso dell'anno 2013 formava n. 148 sentenze false, nel corso dell'anno 2014 formava n. 226 sentenze false e nell'anno 2015 formava n. 41 sentenze false;

in Foggia negli anni 2013, 2014 e 2015;

**Bortone Filippo e Marinaccio Vittorio**

2) del delitto di cui agli artt. 110, 81 comma 2 e 479 c.p. perché, in concorso tra loro ed in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, Bortone Filippo, presidente delle sezioni I, VI e VII della Commissione Tributaria Provinciale di Bari, quale giudice relatore delle sentenze dettagliatamente riportate nello schema allegato B) alla presente (che si considera parte integrante di questo capo di imputazione) sottoscrivendo i predetti provvedimenti in realtà redatti da Marinaccio Vittorio, in servizio presso la CTP di Bari sezione distaccata di Foggia e per lungo

\*\*\*\*\*

*tempo suo segretario di sezione, formava n. 44 atti pubblici falsi nel corso dei primi sei mesi dell'anno 2016;*

*in Bari nell'anno 2016;*

**Bortone Filippo e Stasi Gaetano**

*3) del delitto di cui agli artt. 110, 81 comma 2 e 479 c.p. perché, in concorso tra loro ed in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, Bortone Filippo, Presidente della sezione IV della Commissione Tributaria Provinciale di Bari, sezione distaccata di Foggia, quale giudice relatore delle sentenze dettagliatamente riportate nello schema allegato C) alla presente – che si considera parte integrante di questo capo di imputazione – sottoscrivendo i predetti provvedimenti in realtà redatti dal commercialista Stasi Gaetano, difensore di una delle parti dei predetti contenziosi tributari, formava n. 31 atti pubblici falsi, in particolare: nel corso dell'anno 2013 formava n. 11 sentenze false, nel corso dell'anno 2014 formava n. 16 sentenze false e nell'anno 2015 formava n. 4 sentenze false;*

*in Foggia negli anni 2013, 2014 e 2015;*

**Bortone Filippo e Marinaccio Vittorio**

*4) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 comma 2 e 640, II comma n.1) c.p. perché, in concorso tra loro, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, Bortone Filippo quale giudice relatore delle sentenze dettagliatamente indicate nel capo di imputazione n. 1 formando le predette decisioni con le modalità ivi descritte e, in particolare, limitandosi a sottoscrivere i suindicati provvedimenti giurisdizionali redatti da Marinaccio Vittorio, induceva in errore il Ministero dell'Economia e delle Finanze (Ente erogatore del compenso spettante per la redazione di ciascun provvedimento giurisdizionale), in ordine alla genuinità dei suoi provvedimenti, procurandosi un ingiusto profitto, consistito in euro 4.772,50, con altrettanto danno per la P.A.;*

*in Foggia negli anni 2013, 2014 e 2015;*

**Bortone Filippo e Marinaccio Vittorio**

*5) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 comma 2 e 640, II comma, 1) c.p. perché, in concorso tra loro, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, Bortone Filippo quale giudice relatore delle sentenze dettagliatamente indicate nel capo di imputazione n. 2 formando le predette decisioni con le modalità ivi descritte ed, in particolare, limitandosi a sottoscrivere i su indicati provvedimenti giurisdizionali redatti da Marinaccio Vittorio, induceva in errore il Ministero dell'Economia e delle Finanze (Ente erogatore del compenso spettante per la redazione di ciascun provvedimento giurisdizionale), in ordine alla genuinità dei suoi provvedimenti, procurandosi un ingiusto profitto, consistito in euro 506,00, con altrettanto danno per la P.A.;*

*in Bari nell'anno 2016;*

**Bortone Filippo e Stasi Gaetano**

*6) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 comma 2 e 640, II comma, 1) c.p. perché, in concorso tra loro, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, Bortone Filippo quale giudice relatore delle sentenze dettagliatamente indicate nel capo di imputazione n. 3) formando le predette decisioni con le modalità ivi descritte e, in particolare, limitandosi a sottoscrivere i su indicati provvedimenti giurisdizionali redatti dal commercialista Stasi Gaetano, induceva in errore il Ministero dell'Economia e delle Finanze (Ente erogatore del compenso spettante per la redazione di ciascun provvedimento giurisdizionale) in ordine alla genuinità dei suoi provvedimenti, procurandosi un ingiusto profitto, consistito in euro 356,501, con altrettanto danno per la P.A.;*

*in Foggia negli anni 2013, 2014 e 2015;*

\*\*\*\*\*

Inoltre, MARINACCIO aggiungeva che:

*"Nella circostanza, il dott. Bortone mi chiedeva se io fossi stato interrogato di recente. Alla domanda gli ho risposto negativamente. Mi precisava che presso la sede della Commissione tributaria provinciale di Bari, la Guardia di finanza si era nuovamente recata per acquisire ulteriori documenti. Inoltre mi diceva che durante le operazioni di acquisizione, nonostante lui fosse presente alla sede della Commissione tributaria provinciale di Bari, non era stato interpellato da nessuno. Sul punto, gli ho fatto presente che non ero al corrente di nulla e che la situazione, a mio parere, appare comunque grave dato tutto quello che è successo e di cui i media hanno abbondantemente trattato. Successivamente abbiamo parlato di fatti non inerenti (es. salute, meteo). Nel mentre raggiungevano la sua autovettura (Opel Agila di colore grigio) il dott. Bortone mi chiedeva una cortesia dicendomi: "Avvertimi se ci sono novità". Voglio precisare, in tutta onestà, che i rapporti col il dott. Bortone, a tutt'oggi, sono cordiali tant'è che durante il tragitto per raggiungere la sua autovettura lui mi appoggiava il suo braccio sulla mia spalla. In sintesi, voglio rappresentare, soprattutto, quale sia stata la circostanza di fatto che mi ha dato da riflettere, impensierendomi non poco. Si tratta del fatto che io abbia ricevuto, come vi ho detto, una serie innumerevole di comunicazioni whatsapp sulla mia utenza n. 330887448 da parte del Dott. Bortone in un tempo oltremodo ravvicinato e cioè dal 15.11.2017 a tutt'oggi, che appaiono essere tutte legate da un unico intendimento, che il dott. Bortone vorrebbe farmi comprendere, ossia quello di non parlare. A conferma di quanto detto, vi ho fornito copia dei messaggi whatsapp e i files immagini audio e video innanzi detti.*

*Infine, voglio comunicarvi che, in data 08.11.2017, ossia nello stesso giorno in cui erano stati eseguiti gli arresti di alcuni giudici della commissione tributaria regionale e Provinciale alla sede di Foggia, il dott. BORTONE, alle ore 13.40, mi ha contatto telefonicamente avvisandomi che il giorno seguente sarebbe passato dal mio ufficio per prendere un caffè. Il giorno 09.11.2017, alle ore 09.49, il Bortone dall'utenza: 345.8436910 (da me memorizzata sotto la voce BORTONE2) mi inviava il seguente sms: "sto fuori", ossia davanti all'ingresso della C.T.P. di Foggia. Immediatamente sono uscito fuori dove ho incontrato il dott. BORTONE che mi invitava a salire a bordo dell'autovettura Suzuki Gran Vitara di colore beige, da lui condotta. Unitamente allo stesso abbiamo raggiunto il bar "DOLCE STELLA" e nell'occasione mi chiedeva i motivi per i quali erano stati effettuati gli arresti del giorno precedente. Sul punto, gli ho fatto presente che non ero al corrente di nulla e che però lui avrebbe potuto apprendere i dettagli di suo interesse dalle diverse notizie stampa. Lo stesso mi invitava ad aggiornarlo sulle novità in merito all'evolversi della vicenda penale. In quel luogo ci siamo salutati.*

Questi i fatti come accertati e riportati dalla Procura

Invero in sede di interrogatorio, il 31.01.2019, il Bortone ha riferito di aver sempre preparato delle minute che estrapolava dai suoi PC o degli appunti per il Marinaccio che poi materialmente trascriveva le sentenze. Tuttavia non ha portato alcun elemento a sostegno di questa ricostruzione.

Da una parte è poco credibile che il Marinaccio, senza le competenze tecniche necessarie, abbia potuto "decidere" procedimenti complessi e redigere provvedimenti senza un canovaccio fornito dal Bortone. Quanto alla "decisione" è lo stesso Marinaccio a riferire che il Bortone segnava sullo statino di udienza se i ricorsi fossero da accogliere o da rigettare o che lui stesso redigesse ( come

\*\*\*\*\*

risulta dagli appunti sequestrati) diverse copie di sentenze con diversi esiti che poi il Bortone selezionava. Deve dunque ritenersi che il merito della decisione sia da ricondurre in ogni caso al Bortone. Quanto alla stesura delle sentenze, dall'esame dei provvedimenti acquisiti risulta che lo stile e il formato dei provvedimenti attribuibili al Marinaccio siano identici a quelli utilizzati dal Bortone prima del 2012: ciò porta a ritenere che il Marinaccio lavorasse sulla falsariga di modelli forniti dal Bortone. La ricostruzione più credibile è dunque che il Marinaccio si occupasse della stesura delle sentenze, sulla base delle decisioni assunte dal Bortone ( e dal relativo Collegio) e utilizzando modelli forniti dal Bortone stesso.

D'altro canto è lo stesso Bortone in sede di interrogatorio a confermare la ragione per cui delegasse al Marinaccio la stesura dei provvedimenti ("non avevo tempo", ragione peraltro riferita anche fin dal principio dal Marinaccio) che poi correggeva, a volte anche a penna, come risulta documentalmente provato.

Quanto alla giustificazione offerta circa i file consegnati dallo Stasi, il dubbio che gli stessi contenessero provvedimenti già completi e non ricerche giurisprudenziali o memorie (eventualmente acquisite dal Bortone una volta assunta la decisione nel merito ai soli fini della motivazione) trova il riscontro nelle dichiarazioni del Marinaccio e nell'impostazione grafica dei provvedimenti, sebbene in assenza di prove circa interessi specifici a favorire lo Stasi lasciandogli redigere le sentenze a cui lo stesso fosse interessato.

In ogni caso l'irregolarità della condotta che emerge dal materiale probatorio dedotto dall'accusa e sopra riportato, deve portare a ritenere sussistente il fumus dei falsi ideologici sebbene in assenza della prova un accordo corruttivo che darebbe diversa luce alla vicenda.

Orbene, considerando anche plausibile che la decisione venisse assunta in sede collegiale ( manca una imputazione relativa alla insussistenza di camere di consiglio collegiali) e i passaggi motivazionali fossero standardizzati in precedenti redatti nella sua lunga carriera dal Bortone, ovvero collazionati anche sulla base delle memorie delle parti ivi compreso Stasi, giova rilevare che il Bortone non ha indicato dove fossero gli archivi cartacei o informatici a cui avrebbe attinto, mentre numerosi sono gli elementi che riscontrano le dichiarazioni del Marinaccio: le dichiarazioni degli altri soggetti sentiti a s.i.t., gli "appunti" trovati nei fascicoli, le minime correzioni apportate ai provvedimenti, la circostanza che le cartelline di file contenute nell'hard disk sequestrato al Bortone portassero come autore "Vittorio", nome del Marinaccio, i messaggi in cui si fissano appuntamenti per "firmare" sentenze.

Dunque se è evidente come cosa sia procedere ad un copia e incolla sulla base di strette indicazioni fornite nell'ambito di moduli privi di un processo motivazionale ( il che rientrerebbe grossomodo in

\*\*\*\*\*

una attività puramente materiale, ma il Bortone ha riferito che i modellini standard venivano usati solo per le archiviazioni), cosa sia “scrivere” una sentenza con un processo motivazionale e un contenuto decisorio, come afferma il Marinaccio .

In ogni caso anche nella più benevola lettura che si voglia dare alla vicenda, la “ collaborazione controllata” -di cui parla il Bortone nella sua deposizione- non risulta ammissibile in ordine alla stesura di sentenze, apponendo la firma alle quali ed attribuendosene la paternità, il Bortone ha sostanzialmente integrato i reati di falso così come contestati. Si fa riferimento in proposito alla Cassazione Sez. 6, *Sentenza n. 28753 del 07/04/2008*, citata anche dalla Procura: *l'attività giurisdizionale, per la specifica funzione di garanzia, imparzialità e indipendenza che è chiamata ad assolvere, non può essere delegata nemmeno in parte a terzi. Pertanto, la stesura materiale di una sentenza da parte di soggetti estranei all'ordine giudiziario, concretandosi nella violazione del principio secondo cui tale atto deve essere integralmente frutto del libero convincimento e del processo decisionale del giudice, comporta il concorso del privato nel reato di falso ideologico commesso dal giudice nel momento in cui attesta, con la sottoscrizione, la paternità dell'atto. Il fatto che il magistrato abbia dato indicazioni al terzo circa le modalità di impostazione del provvedimento e si sia riservato un controllo dell'atto non altera i termini della questione, legata all'indebita intromissione di un soggetto non abilitato nella confezione di un provvedimento giurisdizionale; e ciò è tanto più evidente nel caso di specie, in cui si è in presenza di una sentenza materialmente redatta dal difensore di una delle parti del procedimento civile che si andava a definire.*

Devono altresì ritenersi fondate le accuse di truffa. Non può trascurarsi, infatti, che l'assumere più incarichi ( oltre a quello di giudice ordinario, quello di componente di diverse commissioni esaminatrici così come indicato dal Bortone nel suo interrogatorio e delle Commissioni tributarie -- e il ruolo di giudice tributario include, tra i compiti, anche quello della stesura delle sentenze, in riferimento al numero delle quali varia il compenso percepito- ) non consente di giustificare la delega di parte dell'incarico stesso ad un terzo per la mera “ mancanza di tempo” ad adempiere agli oneri conseguenti, pur continuando a percepirne il compenso.

Venendo all'attualità delle esigenze cautelari, il Bortone è tuttora Presidente della Commissione Tributaria di Bari. Lo stesso ha riferito di non riservarsi attualmente decisioni da redigere ma di ciò non ha fornito prova. Sostanzialmente ha attribuito la necessità di sfruttare la “collaborazione controllata” del Marinaccio inizialmente a seguito di un periodo complicato, per ragioni familiari, e successivamente, come detto, per la “mancanza di tempo”. In ogni caso lo stesso Bortone afferma

\*\*\*\*\*

di fare ancora uso di questa "collaborazione controllata" anche a Bari ( verb. Interr. P.42). Orbene, la circostanza che lo stesso ricopra ancora l'incarico nell'ambito del quale ha realizzato le condotte irregolari sopra riferite, la circostanza che ritenga lecita questa tipologia di "delega" delle sue specifiche funzioni, il fatto che sebbene la situazione personale peculiare abbia dato inizio, in considerazione di un periodo di difficoltà, alla "collaborazione controllata" ma che di fatto la stessa sia proseguita per anni, interrompendosi solo per il rifiuto del Marinaccio, sono tutti elementi che portano a ritenere attuale il pericolo di reiterazione.

Non si fa parola del pericolo di inquinamento probatorio perché la misura richiesta dell'interdizione è chiaramente inidonea a fronteggiare tale esigenza cautelare.

La misura dell'interdizione dalla funzione svolta appare idonea a elidere il pericolo di recidivazione e va comminata per il tempo massimo previsto dalla legge di mesi 12 in considerazione della gravità dei fatti contestati e della lunga durata della reiterazione delle condotte contestate.

P.Q.M.

Visti gli artt. 272 c.p.p. e segg.;

applica Bortone Filippo, in atti generalizzato, la misura cautelare interdittiva della sospensione dall'esercizio della pubblica funzione di: Presidente della Commissione Tributaria di Bari e Presidente delle sezioni 1^, 6^ e 7^ della Commissione Tributaria di Bari per la durata massima di dodici mesi per tutti i reati contestati.

Foggia, 11.02.2019

TRIBUNALE PENALE DI FOGGIA  
Depositato in cancelleria il 11-2-19

IL CANCELLIERE BS  
dott. Michele Narciisi

IL GIP  
DOTT.  
Antonio Carmelo CONVENO

V. per l'esecuzione al  
Ten. Col. V. Cantore;

Fg 11/2/2019

Il Sostituto Procuratore della Repubblica  
dott. ssa Asha LANDI

per ricevuta  
T. Col. Cantore

11.02.2019

\*\*\*\*\*

TRIBUNALE PENALE DI FOGGIA  
Copia con firma all'originale il 11-2-19

IL CANCELLIERE BS  
dott. Michele Narciisi